

Assicurazione Danni Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

SACE BT S.p.A.

Prodotto: Polizza Protezione Incendio Data di realizzazione: 01/01/2019

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SACE BT S.p.A., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A." (Gruppo CDP), con sede legale in Roma 00187, Piazza Poli n. 42, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane; autorizzata all'esercizio d'impresa con provvedimento ISVAP n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa dei Rami 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: www.sace.it

E-mail: customerservice@sacebt.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): sacebt@pcert.postecert.it

Il Patrimonio netto di SACE BT S.p.A. al 31 dicembre 2017 ammonta a € 61,1 mln; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a € 56,5 mln e le riserve di patrimonio sono pari a € 4,6 mln.

Il Solvency Ratio alla data dell'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari a 1,75.

Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.

In particolare:

- ✓ il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato per il quarto trimestre 2017, con la formula standard è pari a € 61,2 mln;
- ✓ il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 19,6 mln;
- ✓ l'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 95,4 mln di cui € 75,8 mln Tier 1, € 14,8 mln Tier 2 e € 4,8 mila Tier 3.

Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet:

<http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Incendio ed altri danni ai beni

La Polizza Protezione Incendio copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: Incendio, implosione, esplosione, scoppio, Azione del fulmine, Caduta di aeromobili, Urto di veicoli stradali o natanti, Fumo, gas e vapori.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Il Cliente/Assicurato può decidere di completare la copertura assicurativa offerta dalla polizza richiamando in validità le garanzie sotto riportate

Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:
La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti

A deroga di quanto indicato all'Articolo che disciplina le Esclusioni, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.


Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:


L'Impresa non risponde dei danni:


- causati da mareggiata, marea, maremoto, acqua alta, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili,

	<p>comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.</p>
<p>Eventi atmosferici</p>	<p>La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate causati da:</p> <p>1. uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti assicurati o non;</p> <p>2. bagnamento che si verificasse alle parti interne del Fabbricato purché direttamente causati dalla pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1).</p> <p>La Società non indennizza i danni:</p> <p>- causati da:</p> <p>intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;</p> <p>fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi, bacini o specchi d'acqua naturali od artificiali; inondazioni, alluvioni, allagamenti;</p> <p>mareggiata o penetrazione di acqua marina;</p> <p>formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;</p> <p>gelo, sovraccarico di neve;</p> <p>umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;</p> <p>valanghe, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui al punto 1) che precede, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2) che precede;</p> <p>- subiti da:</p> <p>recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;</p> <p>alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricoli in genere;</p> <p>enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;</p> <p>fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento amianto, capannoni presso statici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in esso contenuto;</p> <p>serramenti, vetrate e lucernari in genere;</p> <p>lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.</p>
<p>Eventi sociopolitici</p>	<p>La Società si obbliga ad indennizzare:</p> <p>a) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse o di atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;</p> <p>b) gli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.</p> <p>In tali casi sono comunque esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da furto e - salvo quanto previsto dall'art. 12.h) delle Condizioni Generali di Assicurazione - i guasti o rotture ai serramenti causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato; - di smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - da imbrattamento; - da inondazione, alluvione, allagamento o frana;


	<ul style="list-style-type: none"> - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. <p>La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al precedenti punto a) e b), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.</p>
<p>Fenomeno Elettrico</p>	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualunque causa dovuti, causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, che si manifestassero:</p> <p>a) negli impianti motore, impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato;</p> <p>b) nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la Partita Contenuto.</p> <p>La società non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione, imperizia e/o negligenza.</p>
<p>Ricorso Terzi</p>	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato/Contraente.</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. <p>Non sono comunque considerati terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le società le quali rispetto all'Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché gli amministratori delle medesime. <p>L'Assicurato/Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato/Contraente. L'Assicurato/Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.</p>


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP danni.</i>

 Ci sono limiti di copertura?	
Incendio ed altri danni ai beni	<p><i>La Società, salvo specifica deroga o precisazione alle singole Sezioni, non indennizza i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;</i> • <i>verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;</i> • <i>causati con dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;</i> • <i>avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoto, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, accumuli esterni di acqua;</i> • <i>di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</i> • <i>agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico dovuto ad usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissione;</i> • <i>di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine, o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</i> • <i>subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione e distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</i> • <i>a merci e macchinari posti all'aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;</i> • <i>indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;</i> • <i>pannelli solari e/o fotovoltaici.</i>

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	<p>Denuncia di sinistro: <i>in caso di sinistro l'assicurato deve farne denuncia, entro 5 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza, tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:</i></p> <p style="text-align: center;">SACE BT S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Marco, 21/a 20121 - Milano</p> <p><i>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</i></p>

	<p>a) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società mediante lettera raccomandata o telefax;</p> <p>b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;</p> <p>c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità, e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Obblighi dell'impresa	SACE BT si impegna a pagare l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Rimborso	In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In caso di recesso esercitato dall'Assicurato/Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta a rimborso della parte di premio relativo al periodo di rischio non corso.
Regolazione del Premio	Non prevista.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Sospensione	Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.</i>
Risoluzione	<i>In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza Protezione Incendio è un prodotto ramo danni ideato per soddisfare le esigenze di clienti privati verso una serie di danni accidentali che possano colpire l'immobile assicurato.



Quali costi devo sostenere?

! Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta al 19% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a</p> <p style="text-align: center;">SACE BT S.p.A. Ufficio Reclami Piazza Poli 42, 00187 Roma</p> <p><i>È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: reclami@sacebt.it. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</i></p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</i></p> <p style="text-align: center;">IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206</p> <p><i>pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>

Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Non previsti.- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.